



**Direzione Centrale funzione pubblica  
Servizio legislazione e semplificazione**

**Osservatorio Legislativo Interregionale  
Roma, 10 e 11 febbraio 2011**

**Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale  
relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

**periodo novembre 2010 – febbraio 2011**

**a cura di:** Rossella Bascelli  
Andrea Crosilla  
Anna D'Ambrosio  
Daniela Dragonetti  
Silvia Franceschini  
Alessandra Gabriele  
Rossella Pizzo  
Elena Sangion  
Camilla Toresini

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale  
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo novembre 2010 – febbraio 2011

<b>Sentenza/ Ordinanza</b>	<b>Giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Esito favorevole</b>	<b>Materia</b>
n. 342	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale
n. 345	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Provincia	Ambiente
n. 346	Principale	Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Enti locali; minoranze linguistiche
n. 350	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Ambiente
n. 357	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Trento	Stato	Imposte e tasse
n. 360	Incidentale	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	Regione Siciliana	Regione	Demanio e patrimonio
n. 362	Incidentale	TAR Sardegna	Regione Sardegna	Regione	Tutela della concorrenza, ordinamento civile
n. 369	Conflitto di attribuzione	Regione siciliana; Presidente del Consiglio dei ministri	Presidente del Consiglio dei ministri; Regione siciliana	Stato	Imposte e tasse; comunicazioni e trasporti
n. 2	Principale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione Siciliana	Stato	Sistema tributario e contabile
n. 22	Principale	Friuli Venezia Giulia	Stato	Stato\Regione	Finanza regionale

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 342 del 17-26 novembre 2010 (G.U. 48/2010)

**Materia:** finanza regionale

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

**Ricorrente/i:** Regione Siciliana (ricorso 34/2010)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato la questione infondata.

### Annotazioni:

La Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 230, della l. 191/2009 nella parte in cui prevede che le maggiori entrate tributarie derivanti dall'applicazione del comma 229, dello stesso art. 2, affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalità ivi previste.

La disposizione oggetto di censura si inserisce in un articolato tessuto normativo: gli artt. 5 e 7 della legge 448/2001, prevedevano che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del D.P.R. 917/1986, fosse possibile assumere quale valore iniziale – sulla base del quale calcolare la plusvalenza o la minusvalenza realizzata all'atto della cessione dei beni – anziché il costo o il valore di acquisto, rispettivamente, di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, ovvero di terreni edificabili e con destinazione agricola, tutti posseduti al 1° gennaio 2002, quello determinato tramite perizia giurata di stima riferita a tale data.

Condizione necessaria per poter accedere a tale meccanismo di calcolo era il pagamento di un'imposta – sostitutiva di quella che si sarebbe dovuta versare in ragione della plusvalenza in ipotesi successivamente realizzata – pari al 4 o al 2 per cento del valore di stima, nel caso di partecipazioni societarie di cui all'art. 5 della l. 448/2001, a seconda che la partecipazione fosse o meno qualificata ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67

del D.P.R. 917/1986, e pari al 4 per cento del valore di stima, nel caso di terreni, edificabili e con destinazione agricola.

I termini temporali di applicazione di tale normativa sono stati più volte differiti: l'ultima modifica è quella contenuta nell'art. 2, comma 229, della l. 191/2009, per effetto della quale il metodo di determinazione tramite perizia di stima del valore base su cui calcolare eventuali plusvalenze (o minusvalenze) è applicabile per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o per terreni, edificabili e agricoli, detenuti sino al 1° gennaio 2010 e l'imposta sostitutiva, o la /prima rata di essa, può essere versata non oltre il 31 ottobre 2010, data entro la quale deve essere redatta e sottoposta a giuramento anche la ricordata perizia.

Il successivo comma 230 dell'art. 2 prevede che le maggiori entrate realizzate per effetto dell'applicazione del comma 229, cioè per effetto del pagamento dell'imposta sostitutiva, affluiscono, con le modalità ivi previste, al fondo di cui all'ulteriore comma 250.

L'effetto della disposizione censurata, a giudizio della ricorrente, è la destinazione al fondo in discorso dell'integrale importo dell'imposta sostitutiva, ricomprendendo in esso anche le somme a tale titolo riscosse nella Regione siciliana. La ricorrente lamenta che, in tale modo, sarebbero stati violati i principi costituzionali in tema di finanza regionale, contenuti negli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia e nell'art. 2 del D.P.R. 1074/1965, in base ai quali, sono di spettanza regionale, oltre alle entrate tributarie deliberate dalla Regione stessa e che in questa sede non interessano, anche quelle erariali, dirette ed indirette, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo territorio.

La Corte ritiene che la questione non è fondata in quanto l'assunto della Regione non trova nel dato legislativo un adeguato riscontro, tale da farlo ritenere condivisibile. La Corte segnala che gli artt. 5 e 7 della l. 448/2001 sono inseriti in un testo legislativo che ha, come disposizione di chiusura, l'art. 79 il quale, al comma 2, espressamente prevede una clausola di salvaguardia che applica le disposizioni della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti. Tale clausola esclude che, per ciò che concerne la Regione siciliana, il gettito dell'imposta sostitutiva prevista dalle due norme di legge sopra richiamate, se riscosso nell'ambito della Regione, possa avere altra destinazione che non la Regione stessa.

La Corte sottolinea infatti che condizione imprescindibile affinché un'entrata tributaria erariale, seppur riscossa in Sicilia, affluisca alle casse dello Stato è che si tratti di una nuova entrata tributaria, per tale dovendosi necessariamente intendere un'entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza previste siccome spettanti alla Regione.

La Corte ribadisce che l'attribuzione dell'acconto all'Erario è illegittima, in presenza di disposizioni di rango costituzionale che assegnano alla Regione il gettito della preesistente imposta. Ciò in quanto, operando diversamente, l'effetto della disposizione sopravvenuta non sarebbe quello di lasciare

invariato il gettito per la Regione, facendo beneficiare solo lo Stato di un aumento di entrate determinato dalla nuova disciplina legislativa; ma quello di avocare allo Stato l'intero importo di un gettito tributario in precedenza ripartito fra Stato e Regioni (sent. 198/1999).

La Corte ha già precisato (sent. 49/1972) che nel caso di un'imposta sostitutiva riscossa nell'ambito territoriale della Regione siciliana, e chiarita la caratteristica di tale tributo – quale imposta sostitutiva e non nuova entrata - si è fuori dall'ipotesi eccezionale prevista a favore dello Stato dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

La Corte ravvisa inoltre che non è corretto obiettare che la clausola di salvaguardia è espressamente contenuta solo nella l. 448/2001, in quanto le diverse versioni succedutesi nel tempo hanno rinnovato l'applicabilità delle più volte ricordate disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 della l. 448/2001, anche per epoche successive a quelle originariamente stabilite, mantenendo fermi tutti gli altri limiti, non temporali, riguardanti l'applicazione delle disposizioni medesime, compresi quelli derivanti dal rispetto delle norme statutarie, o di relativa attuazione, pertinenti le Regioni speciali e le Province autonome.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 345 del 29 novembre 2010 (G.U. 49/2010)

**Materia:** ambiente

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 4, 8, primo comma, punti 5, 6 e 14, e 9, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 9/2010)

**Resistente/i:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** art. 9 legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 novembre 2009, n. 10 (Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere), nella parte in cui ha sostituito l'art. 4, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 (Disciplina delle cave e delle torbiere),

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

### **Annotazioni:**

Con ricorso 9/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10/2009 nella parte in cui ha sostituito l'art. 4, comma 8, della l. p. 7/2003.

La norma dispone che “sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo è consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a 15 chilometri dall'impianto”. Ad avviso del ricorrente tale norma consentirebbe, all'interno delle cave, la lavorazione di materiali inerti, escludendo per ciò stesso tale attività dalle prescrizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto indurrebbe a presumere aprioristicamente e genericamente che tali materiali inerti non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti. In questi termini l'impugnata disposizione andrebbe al di là delle competenze assegnate dallo statuto alla Provincia in tema di miniere, cave e torbiere, di tutela del paesaggio ed urbanistica, nonché in materia di igiene e sanità e si porrebbe in contrasto con gli standard uniformi di tutela dell'ambiente fissati dal legislatore statale nella parte IV del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia

ambientale), e, in ambito comunitario, con la direttiva 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti).

La disposizione viene infatti ritenuta dal ricorrente in contrasto sia con la citata direttiva comunitaria e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost., sia con quanto stabilito dal legislatore statale e quindi con gli artt. 4, 8, primo comma, punti 5, 6 e 14, e 9, punto 10, del DPR 670/1972, e con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In via preliminare la Corte ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità della censura di violazione degli obblighi comunitari, proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano sull'assunto della non corretta identificazione dei parametri, in specie per il mancato richiamo degli artt. 117, quinto comma, ed 11 Cost.. La Corte ha ritenuto, infatti, che l'art. 117, quinto comma, Cost., correttamente non è stato invocato, posto che è parametro inconferente nella specie, in quanto il Governo ha dedotto il contrasto della disciplina provinciale con il limite generale che grava sul legislatore regionale e provinciale come su quello statale, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost. e dell'art. 11 Cost., quest'ultimo venendo ad avviso della Corte implicitamente invocato, poiché, dagli argomenti esposti nel ricorso, è agevole desumere che le censure sono state correttamente proposte tenendo conto anche di tale parametro costituzionale (sent. n. 227/2010). Egualmente infondata viene ritenuta l'eccezione di inammissibilità, per genericità, della censura sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., posto che nel ricorso il pur succinto richiamo alla giurisprudenza comunitaria in tema di terre e rocce da scavo consente agevolmente di individuare i profili di asserito contrasto con la normativa provinciale impugnata.

Nel merito, la Corte ritiene la questione non fondata, in quanto la disposizione impugnata non contiene espressamente alcuna definizione di rifiuto, né alcuna esplicita qualificazione dei materiali inerti di cui si consente la lavorazione. Essa, pertanto, non incide in alcun modo sul regime dei predetti materiali, tantomeno contiene una presunzione assoluta circa la configurazione dei medesimi come sottoprodotti, ma si limita ad individuare le lavorazioni che possono essere effettuate presso le aree estrattive dotate di impianti autorizzati alla coltivazione delle cave, rinviando invece, per la qualificazione e per l'individuazione del regime al quale i materiali oggetto di lavorazione devono essere sottoposti, alle norme statali, in particolare alle norme del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che hanno recepito la normativa comunitaria, in specie la direttiva 2006/12/CE. I materiali inerti oggetto delle lavorazioni di cui alla norma provinciale impugnata potranno essere lavorati senza essere assoggettati alla disciplina dei rifiuti, solo ove ne sia certo il riutilizzo e siano soddisfatte le condizioni prescritte dal Codice dell'ambiente perché essi siano configurati come sottoprodotti; in caso contrario rimarranno invece assoggettati alla procedura autorizzatoria prescritta per i rifiuti dalla normativa statale, in armonia con quella comunitaria.

Essendosi il legislatore provinciale limitato a disciplinare la materia delle cave e torbiere, di propria competenza, senza intervenire in alcun modo sulle

qualificazioni dei materiali in oggetto (quali “prodotti”, “sottoprodotti” o “rifiuti”) e sul loro regime, la Corte non ha ravvisato, pertanto, alcuna invasione della sfera di competenza statale nella materia della “tutela dell’ambiente” e, conseguentemente, alcuna violazione della pertinente normativa comunitaria e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 346 del 29 novembre 2010 (GU 49/2010).

**Materia:** enti locali; minoranze linguistiche.

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** artt. 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione; artt. 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); relative norme d'attuazione, in particolare D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; D.P. 15 luglio 1988, n. 574; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 16; Accordo di Parigi del 5 settembre 1946; Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947; risoluzioni 715 A (XXVII) del 23 aprile 1959 e 1314 (XLIV) del 31 maggio 1968, del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU); Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992; risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 (Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche); Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995; Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005; decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito nella legge 18 febbraio 2009, n. 9, allegato 1; legge 8 giugno 1949, n. 605.

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 23 del 2010).

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (allegato 2, n. 190), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (allegato 1, n. 182).

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 179/2009.

### **Annotazioni:**

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 179/2009 limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il r.d.

800/1923 (Allegato 2 al d.lgs., n. 190), convertito in l. 473/1925 (Allegato 1 al d.lgs., n. 182)», per asserita violazione degli artt. 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 670/1972), nonché degli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, Cost. e, inoltre, di diverse norme di attuazione dello statuto medesimo e di accordi e atti internazionali in epigrafe meglio indicati.

La Provincia espone che il r. d. 800/1923 (Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e delle altre località dei territori annessi) - come convertito in l. 473/1925 - che identifica una nomenclatura esclusivamente italiana per tutte le denominazioni tedesche, di conseguenza vietate, era stato ricompreso nell'elenco degli atti legislativi da abrogare ad opera dell'art. 2, comma 1, del d. l. 200/2008 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, in legge n. 9/2009.

Il d.lgs. 179/2009, emanato in esecuzione alla legge delega n. 246/2005, art. 14, commi 14 e 15, ha disposto la "reintroduzione" o "reviviscenza" nell'ordinamento del citato r.d. e della relativa legge di conversione, provocando in tal modo una lesione della competenza esclusiva della Provincia medesima in materia di toponomastica (art. 8 Statuto speciale), delle relative competenze amministrative in materia (art. 16 Statuto), delle prerogative riconosciute alla Provincia autonoma per la presenza di minoranze linguistiche sul suo territorio a tutela delle stesse, violando gli specifici vincoli in essa esistenti in tema di uso della lingua tedesca e ladina, in dispregio del principio della «parificazione linguistica, avente carattere generale, assoluto ed inderogabile», con conseguente violazione anche degli articoli 3, 5, 6, 116 Cost., nonché dei richiamati atti internazionali e, con ciò, degli articoli 10, 11 e 117, primo comma, Cost..

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione, poiché, ricostruendo l'iter degli atti normativi ai quali si riferisce il ricorso, « *in pratica, non si è mai prodotta, a partire dal 16 dicembre 2009, l'abrogazione del r.d. 800/23 e questo è rimasto ininterrottamente in vigore*».

Accogliendo le osservazioni dello Stato, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile.

Il d.lgs. n. 179/2009 impugnato individua nell'Allegato 1 le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, tra le quali è indicata, al n. 182, la legge n. 473 del 1925 e, nell'Allegato 2, quelle sottratte all'effetto abrogativo del d.l. 200/2008, e che pertanto permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 246/2005 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), tra le quali è indicato al n. 190, il r.d. 800/1923.

Il d.lgs. è stato emanato in esecuzione della delega legislativa di cui all'art. 14, commi 14 e 15, della legge 246/2005, ed è entrato in vigore il **15 dicembre 2009**.

Nella pendenza dei termini per l'esercizio della delega, è stato emanato il citato d.l. n. 200/2008, il quale ha disposto che l'abrogazione delle disposizioni elencate negli allegati avesse luogo a decorrere dal **16 dicembre 2009**, facendo tuttavia «salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Quindi, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, l'entrata in vigore, il 15 dicembre 2009, del d.lgs. 179/2009, lungi dal determinare la "reintroduzione" o la "reviviscenza" nell'ordinamento del richiamato r.d. 800/1923, come convertito in l. 473/1925, ha semplicemente consentito di vederne confermata la vigenza, sull'ovvio presupposto – evidenziato dalla difesa dello Stato – che esso non l'avesse perduta e che perciò, altrettanto evidentemente, non avesse necessità di riacquistarla.

Infatti le norme impugnate, inserendo, da un lato, la l. 473/1925 nell'elenco degli atti la cui «permanenza in vigore» viene considerata «indispensabile» e, dall'altro, conseguentemente, impedendo, con espressa disposizione, che, a partire dal 16 dicembre 2009, si producesse, per «le disposizioni elencate», l'effetto abrogativo previsto dall'art. 2, comma 1, del d. l. 200/2008 come convertito, si sono limitate ad assicurare che, tra gli altri, il r.d. 800/1923 non cessasse di restare in vigore, come era stato per decenni.

La volontà abrogativa manifestata dal legislatore dell'urgenza risulta, in definitiva, contraddetta, per specifici atti, da quella, invece, conservativa, espressa dal legislatore delegato, peraltro in esecuzione del suo mandato. Ma è altrettanto pacifico che l'art. 2, comma 1, del d. l. 200/2008, come convertito, ha espressamente previsto che l'abrogazione degli atti in elenco dovesse valere «salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», manifestando così la volontà che l'efficacia dell'abrogazione suddetta fosse da subito destinata a trovare un limite nel complesso normativo di cui alla legge di delegazione.

Il d.lgs. 179/2009 ha dunque funzione meramente ricognitiva e, pertanto, le disposizioni impugnate, sprovviste di una propria e autonoma forza precettiva, appaiono prive della capacità di ledere la sfera della competenza della Provincia ricorrente in materia di "toponomastica".

Ne consegue il difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere l'impugnazione proposta e la conseguente dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 179/2009.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 350 del 29 novembre 2010 (G.U. 49/2010)

**Materia:** ambiente

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 136, primo comma e art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost.; artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso 44/2010)

**Resistente/i:** Provincia autonoma di Bolzano (in contumacia)

**Oggetto del ricorso:** articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010),

**Esito del giudizio:** illegittimità costituzionale

### Annotazioni:

Lo Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art.18, comma 2, della l.p. di Bolzano, 11/2009 che prevede che «La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20». Ciò violerebbe in primo luogo gli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost., e l'art 4, in combinato con l'art. 8, e l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ponendosi in contrasto con l'art. 212 del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), che disciplina in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE relativa ai rifiuti.

La disposizione violerebbe inoltre l'art. 136, primo comma, Cost., in quanto introdurrebbe una disposizione sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 20 della l.p. 4/2006 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo) e successivamente dall'art. 16, comma 6 della l.p. 4/2008 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), facendo rivivere una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte, prima con la sent. n. 62/2008 (relativamente all'art. 20 della l.p. 4/2006) e poi con la sent. n. 315/2009 (relativamente all'art. 16, comma 6, della l.p. 4/2008).

La Corte tratta preliminarmente la questione relativa alla violazione dell'art. 36 Cost. rilevando che in presenza di «questioni tra loro autonome per l'insussistenza di un nesso di pregiudizialità» deve «valutare il complesso delle

eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame» e «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre» (sentenze nn. 293 ed 181 del 2010 e n. 262 del 2009).

Nel caso in esame la Corte ritiene che la questione relativa alla violazione del giudicato costituzionale abbia priorità logica rispetto alle altre, poiché attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione.

In proposito la Corte ritiene fondata la questione e ribadisce quanto più volte già affermato (ex multis, sent. nn. 262/2009, 78/1992, 922/1988) in merito al fatto che è violato il giudicato costituzionale se una norma ripristina o preserva l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell'art. 136 Cost., la Corte precisa che «il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di “accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima”, anziché “prolungarne la vita” sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore» e che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (sent. nn. 223/1983, 73/1963 e 88/1966).

E' quindi violato l'art. 136 Cost., non solo qualora il legislatore disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche quando una legge persegua e raggiunga «lo stesso risultato».

Dal raffronto testuale della norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 315/2009 e di quella impugnata, intervenuta a meno di un mese dalla pronuncia di illegittimità, per la Corte è evidente che si tratti della medesima disposizione normativa, ravvisando nei due testi soltanto lievi differenze lessicali che non possono far escludere che la seconda riproduca la prima.

Affermare, infatti, che la Giunta può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo o che può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione, esprime una portata precettiva identica rispetto a quanto la Corte ha già ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Poiché la norma impugnata costituisce in sostanza una riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge impugnata per violazione del giudicato costituzionale ritenendo assorbite le censure riferite agli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto, nonché all'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 357 del 1 – 15 dicembre 2010 (G.U. 51/2010)

**Materia:** imposte e tasse

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché dell'art. 119 Cost.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 35 e 37 del 2010)

**Resistente/i:** Provincia autonoma di Trento

**Oggetto del ricorso:** Art. 3, comma 2, art. 56, comma 1, art. 45, comma 5 della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria di assestamento 2009)

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e in parte non fondate le questioni

### **Annotazioni:**

Con la sentenza in epigrafe la Corte ha definito i ricorsi n. 35/2009 e n. 37/2010, con cui sono state promosse diverse questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge della Provincia autonoma di Trento riguardanti, in ambito provinciale: 1) la variazione dell'aliquota speciale dell'IRAP applicabile ai soggetti operanti nel settore dell'agricoltura ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; 2) la determinazione, da parte della Giunta provinciale, delle quote di tariffa del servizio idrico integrato riferite al servizio di depurazione e dei criteri per il loro eventuale rimborso; 3) la disciplina della revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblici.

Vista la sostanziale identità delle censure prospettate nei due ricorsi nei confronti delle analoghe disposizioni di legge provinciale relative alla variazione dell'aliquota speciale dell'IRAP la Corte ha ritenuto opportuno riunire i giudizi.

La prima questione promossa dallo Stato ha ad oggetto l'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 2/2009 che stabilisce che «L'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria), è prorogata «per il» (versione originaria) ovvero «fino al» (versione vigente) periodo d'imposta «in corso al 1° gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale». La portata precettiva del comma censurato, in ordine all'aliquota applicabile ed al periodo d'imposta al quale si riferisce, è precisata, dunque, attraverso i richiami alla legge provinciale n. 11/2001 ed alla legge statale n. 244/2007.

In particolare, l'aliquota dell'IRAP è individuata attraverso la menzione del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 11/2001, il quale ha riguardo all'aliquota dell'IRAP indicata nell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997 applicabile ai soggetti operanti nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Più specificamente, il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 11/2001 stabilisce che «Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [...], come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale».

Quanto, poi, al periodo d'imposta cui è applicabile la disposizione censurata, questa lo individua nell'anno successivo a quello in corso alla scadenza del termine fissato per l'istituzione dell'IRAP con legge regionale, quale «tributo proprio della regione», dall'art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007. In forza del richiamo di tale termine (originariamente fissato nel 1° gennaio 2009 e poi differito al 1° gennaio 2010 dal comma 7 dell'art. 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 1), la suddetta denunciata disposizione si applica al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011.

Lo Stato – muovendo dal presupposto interpretativo che il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 11/2001 rende applicabile, nella Provincia autonoma, l'aliquota speciale fissata dal vigente testo dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 445/1997 ridotta di un punto percentuale – assume che i soggetti operanti nel settore agricolo nonché le cooperative della piccola pesca e loro consorzi sono assoggettati nella Provincia, per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011, all'aliquota “speciale” dell'IRAP «dell'1,9 per cento ridotta allo 0,9 per cento», invece di quella dell'1,9 per cento prevista per i medesimi soggetti dal vigente testo del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446/1997, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008. Secondo la difesa dello Stato, l'illegittimità di tale normativa provinciale deriverebbe dal fatto che il comma 3 dell'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 446/1997 consente alle Regioni (ed alle Province autonome) di variare fino ad un massimo di un punto percentuale solo l'aliquota “base” dell'IRAP (prevista dal vigente comma 1 di detto art. 16 nella misura del 3,90 per cento), eventualmente differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, e non le aliquote “speciali” (come quella di cui al comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446/1997).

Il rilevato contrasto tra la normativa statale e la denunciata normativa provinciale si risolve, ad avviso del ricorrente, nella lesione degli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché dell'art. 119 Cost.

In particolare, il ricorrente deduce che la censurata normativa provinciale:

- a) eccede le competenze legislative provinciali previste dallo statuto d'autonomia (che non attribuiscono alla Provincia competenze in materia di IRAP);
- b) introduce nella disciplina di un tributo erariale quale l'IRAP – disciplina riconducibile alla materia «sistema tributario dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato – una modifica che non è permessa dalla evocata normativa statale interposta, la quale consente alle Regioni (e alle province autonome) la variazione dell'aliquota "base" e non delle aliquote "speciali" di detto tributo.

La Corte, nell'affrontare la questione, ha innanzitutto ritenuto infondate le due eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Provincia autonoma attinenti alla questione riferita alla sola versione vigente della disposizione denunciata e alla questione riferita ad entrambe le versioni della medesima disposizione.

La resistente eccepisce, innanzi tutto, la carenza di motivazione circa l'interesse dello Stato ad impugnare la versione vigente del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2/2009, perché il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare le ragioni dell'impugnazione del nuovo testo del suddetto comma, posto che tale testo sarebbe meramente riproduttivo di quello originario, già impugnato con il ricorso n. 35/2009, salva la irrilevante sostituzione – dovuta a ragioni meramente formali e stilistiche – dell'espressione «per il» periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 con quella «fino al» medesimo periodo d'imposta.

Tale eccezione non è stata ritenuta fondata sotto due profili.

La Corte ha rilevato che la versione vigente della disposizione non è meramente riproduttiva della versione originaria, perché non solo ha una differente formulazione linguistica, ma ha anche una portata precettiva diversa ed è, pertanto, innovativa. Al riguardo ha sottolineato che il testo originario di essa, limitando l'applicazione della suddetta ridotta aliquota speciale al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 («per il»), esclude l'applicazione della medesima aliquota speciale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010. L'evidente innovatività, sul punto, di tale modifica esclude – a giudizio della Corte - che le disposizioni censurate abbiano identica portata precettiva e, quindi, esclude anche l'eccepita inidoneità lesiva della vigente versione del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2/2009.

In base a tale affermazione la Corte ha poi osservato che - contrariamente a quanto affermato nei ricorsi - il thema decidendum della questione in esame riguarda non anche i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2009, ma solo quelli in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, cioè gli unici periodi d'imposta che, complessivamente, costituiscono oggetto del censurato comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2/2009, nelle sue due versioni.



La resistente eccepisce, poi, che i ricorsi n. 35/2009 e n. 37/2010 sono inammissibili, perché si pongono in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale, nell'approvare la determinazione di impugnare le suddette censurate disposizioni, richiama la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, secondo cui la variazione dell'aliquota speciale IRAP (aliquota fissata dalla legge statale nella misura dell'1,90%) «deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e regionale, in quanto l'IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non assentito dalla legge è precluso alle Province o alle Regioni [...], finché non diventerà tributo proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007».

Anche tale eccezione è stata giudicata non fondata in quanto, secondo la Corte, la deliberazione del Consiglio dei ministri non vieta l'impugnazione delle suddette disposizioni provinciali per i periodi d'imposta per i quali l'IRAP deve già essere qualificata come «tributo proprio» della Regione o della Provincia autonoma (cioè per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e per il periodo d'imposta successivo). È vero che nella deliberazione si legge che «Il Consiglio approva [...] la determinazione di impugnare [...] la legge della provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2» sulla base «di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni» e, quindi, anche sulla base del sopra riportato passo della relazione citato dalla resistente. Tuttavia la richiamata relazione contiene anche la proposta di impugnare la disposizione di legge provinciale, che, «nel ridurre di un punto percentuale l'aliquota [...] e nel mantenere tale riduzione fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della l. n. 244/07, eccede dalla competenza statutaria provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, si pone in contrasto con l'art. 16, d.lgs. n. 446/97, e, conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 2, lett. e) Cost. in materia di sistema tributario».

Nel merito, la questione è stata giudicata infondata.

A giudizio della Corte la riduzione dell'aliquota speciale dell'IRAP stabilita dalle disposizioni denunciate è consentita dalla modifica dell'art. 73 dello statuto speciale, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010. Infatti, il comma 107 dell'art. 2 della legge 191/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), ha introdotto nell'art. 73 del suddetto statuto il comma 1-bis, secondo cui «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». In particolare, detto comma 1-bis va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa – ove la legge statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle agevolazioni o sulle esenzioni – può liberamente modificare aliquote e prevedere agevolazioni, con il solo limite del rispetto delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale. In altri termini, la Provincia può operare qualsiasi manovra che possa comportare una riduzione del gettito del tributo,

diminuendo l'aliquota, anche al di sotto dei limiti minimi eventualmente stabiliti dalla legge statale. Ciò è possibile «in ogni caso» e, quindi, anche nel caso di un tributo per il quale la legge statale consenta la modifica solo dell'aliquota base e non delle aliquote speciali, le quali, perciò, potranno essere sempre diminuite dalla Provincia.

Confermano tale interpretazione i rilievi che il nuovo parametro statutario: a) prevede, quale condizione per l'esercizio della facoltà di diminuire le aliquote, la «possibilità», in base alla normativa statale, di variare le aliquote stesse in riferimento al «tributo» nel suo complesso, restando, perciò, irrilevante che alcune aliquote speciali siano considerate come fisse dalla legge statale; b) riguarda quei tributi erariali il cui gettito è devoluto alle Province autonome, alle quali è lasciata la responsabilità della scelta di una minore entrata tributaria attraverso la riduzione delle aliquote; c) non riguarda quei tributi erariali il cui gettito è devoluto alle Province autonome, per i quali, invece, lo Stato ha ritenuto necessario stabilire solo un'aliquota fissa, al fine di escludere la possibilità che le Province stesse realizzino manovre fiscali comportanti il rischio di uno squilibrio finanziario complessivo.

L'IRAP oggetto del giudizio risponde alle enunciate condizioni richieste dal comma 1-bis dell'art. 73 dello statuto d'autonomia come sopra interpretato. Infatti essa: 1) è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alle Province autonome; 2) è disciplinata dai commi 1 e 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, che consentono alla Provincia di variarne l'aliquota base; 3) non supera le «aliquote superiori» del tributo previste dalla legge statale, perché le disposizioni censurate consentono solo la sua diminuzione dall'1,90 per cento allo 0,90 per cento; 4) è riferita agli anni d'imposta in corso al 1° gennaio del 2010 e del 2011.

Ne deriva che la modifica dell'aliquota speciale fissa di cui al vigente testo dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, prevista dalle disposizioni censurate, è conforme al suddetto nuovo parametro statutario, con conseguente non fondatezza della questione.

La seconda questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 56, comma 1, della legge provinciale 2/2009, secondo cui «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi».

Ad avviso del ricorrente, l'impugnata disposizione attribuisce alla Giunta provinciale il compito di determinare sia la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione, sia i criteri per il rimborso della quota tariffaria corrispondente al servizio di depurazione, ove questo non sia stato istituito. Lo Stato deduce che la disposizione impugnata viola due diversi gruppi di parametri. Il primo gruppo è costituito

dagli artt. 8, numero 5), numero 17), numero 19), e 9 dello statuto della Regione Trentino - Alto Adige e la violazione di tali norme deriva, ad avviso del ricorrente, dal superamento, ad opera del comma censurato, della competenza statutaria provinciale. Il secondo gruppo di parametri indicato dal ricorrente è costituito dall'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con riferimento alle norme interposte statali contenute nell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e nell'art. 8-sexies, commi 2, 3 e 4, del d.l. 208/2008. A parere del ricorrente, il comma censurato viola detti parametri, perché: 1) interviene nella disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, riconducibile sia alla materia «tutela della concorrenza» sia alla materia «tutela dell'ambiente», entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato; 2) dispone in modo difforme dalle suddette norme interposte statali, attribuendo alla Giunta provinciale competenze che tali norme riservano, invece, all'Autorità d'ambito ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Corte ha preliminarmente accolto l'eccezione di parziale cessazione della materia eccepita dalla resistente in quanto il sopravvenuto art. 22, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 19/2009, entrata in vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 73 della stessa legge, ha modificato il censurato art. 56, comma 1, inserendo, dopo la frase «dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies», le seguenti parole: «, comma 2, primo periodo». Per effetto di tale modificazione, la disposizione censurata stabilisce che: «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 [...], disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi». La limitazione della competenza della Giunta provinciale ad attuare le sole finalità previste dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 8-sexies esclude che detta Giunta possa provvedere in ordine alla determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione. Poiché non è contestato che la disposizione abrogata non abbia avuto applicazione, ne risulta che la modifica del testo della disposizione censurata è soddisfattiva per il ricorrente e che, di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul punto.

Nel merito, la questione residua – concernente, cioè, la competenza a determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione non istituito – non è stata giudicata fondata.

A giudizio della Corte, infatti, tali criteri non attengono a mere modalità organizzative ed amministrative, riservate, in quanto tali, alla competenza della Provincia, ma – proprio perché costituiscono «criteri» generali – sono idonei ad incidere sul sistema dei corrispettivi del servizio idrico integrato. In proposito viene richiamata la sent. 412/1994 con cui la Corte ha rilevato, con riferimento alla disciplina costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II Cost., che la competenza a regolare detto servizio è riservata dallo statuto di autonomia alla Provincia autonoma di Trento. Poiché la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della l. cost.

3/2001 non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, deve concludersi che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente.

La terza questione ha ad oggetto l'art. 45, comma 5, della legge provinciale 19/2009. Detto comma stabilisce che «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi».

Secondo il ricorrente, la disposizione viola gli artt. 8 e 9 dello statuto nonché l'art. 117, secondo comma, lettera «i)», Cost. [recte: «l)»], ordinamento civile]; il tutto in relazione alle norme statali interposte di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 133 del d.lgs. 163/2006 il quale vieta alle Regioni, «nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione», di modificare la disciplina contenuta nel suddetto Codice dei contratti pubblici in relazione, tra l'altro «alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti» e, quindi, anche alla disciplina dell'adeguamento dei prezzi. In particolare, il ricorrente deduce che gli evocati parametri sono violati perché il censurato comma 5 dell'art. 45: a) eccede la competenza legislativa provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia; b) si pone in contrasto con «una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore»; c) incide sull'istituto civilistico della revisione dei prezzi in tema contrattuale, istituto la cui disciplina, in quanto non tollera una regolamentazione nel territorio nazionale, rientra alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

La questione non è stata giudicata fondata in quanto a giudizio della Corte la disposizione censurata si limita a rinviare genericamente, per la revisione dei prezzi, alla disciplina statale in materia e, pertanto, la sua stessa formulazione esclude la sussistenza del denunciato contrasto con la normativa statale evocata come parametro interposto.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 360 del 13 – 17 dicembre 2010 (GU 51 /2011).

**Materia:** demanio e patrimonio

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e Costituzione

**Ricorrente:** Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (ord. n. 280 del 2009, pubblicata in GU 47/2009)

**Resistente:** Regione Siciliana

**Oggetto del ricorso:** l'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato inammissibile la questione

### **Annotazioni:**

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della l.r. n. 4/2003, per contrasto con lo Statuto regionale nonché "con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione della Repubblica Italiana attribuiscono alla Regione siciliana in materia di mare territoriale per quanto concerne la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo".

La norma veniva impugnata nella parte in cui stabilisce che «La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia», nell'ambito di un giudizio in materia di diniego di finanziamento per la realizzazione di gabbie per l'allevamento in mare di tonni, diniego motivato dalla mancanza della concessione demaniale marittima, non rilasciata dalla Capitaneria di Porto.

Secondo il Collegio rimettente, la questione di costituzionalità della disposizione regionale denunciata sarebbe rilevante per individuare il soggetto competente a provvedere sull'istanza di concessione demaniale marittima, perché senza l'intervenuta norma regionale (jus superveniens rispetto al procedimento a quo) l'organo preposto a rilasciare la concessione sarebbe rimasto la Capitaneria di Porto. La questione sarebbe anche non manifestamente infondata, in quanto lo statuto d'autonomia e la stessa Costituzione non sembrano attribuire competenze alla Regione siciliana in materia di mare territoriale. Con la promulgazione della legge regionale censurata, la Regione siciliana si sarebbe autoattribuita, quindi, «praeter vel contra Constitutionem, un ambito di competenza funzionale relativo al mare

territoriale ubicato al di là del demanio marittimo (costiero)”, che sarebbe dovuto rimanere allo Stato.

La Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato inammissibile la questione sotto un duplice profilo.

In primo luogo, ha ritenuto carente la descrizione della fattispecie nonché insufficientemente motivata l’applicabilità della norma censurata al giudizio a quo, con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza della questione.

In secondo luogo, la questione è stata ritenuta inammissibile anche in ordine alla non manifesta infondatezza. A giudizio della Corte, infatti, l’organo rimettente non ha indicato quali sarebbero le disposizioni della Costituzione e dello statuto della Regione siciliana assuntamente violati dalla norma censurata, né ha individuato un preciso parametro costituzionale di riferimento per procedere alla valutazione della questione, con riguardo alla suddivisione delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione siciliana, a statuto speciale.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Ordinanza:** n. 362 del 13 dicembre 2010 (G.U. 51/2010 )

**Materia:** tutela della concorrenza, ordinamento civile

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. ed art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

**Ricorrente/i:** TAR Sardegna

**Resistente/i:** Regione Sardegna

**Oggetto del ricorso:** art. 18, commi 3, 4 e 5, legge regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione

### **Annotazioni:**

Nell'ambito di un giudizio principale, il TAR Sardegna solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 3, 4 e 5 della l.r. indicata in epigrafe. Ad avviso del rimettente, la norma regionale violerebbe gli articoli 117, secondo comma, lettera e), Cost., e 3, lettera e), dello statuto speciale, in quanto stabilisce che, in caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante debba procedere all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche nel caso di mancata stipula del contratto con l'aggiudicatario provvisorio a causa dell'accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale, e cioè in un caso ulteriore rispetto a quelli previsti dagli articoli 48 e 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, il TAR Sardegna ritiene che la competenza legislativa di tipo primario nella materia «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» (art. 3, lettera e, dello statuto speciale) non consentirebbe alla Regione Sardegna di legiferare in ambiti riconducibili alle materie «tutela della concorrenza» – alla quale va ricondotta la disciplina delle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti e delle procedure di affidamento (sentenza n. 401 del 2007) – ed «ordinamento civile» (sentenza n. 411 del 2008). Nel dettaglio, la disciplina della cauzione provvisoria sarebbe riservata alla competenza legislativa, dello Stato, in quanto ricondotta alla fase della scelta del contraente (sentenza n. 401 del 2007).

La Corte, tuttavia, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, non avendo il giudice a quo esplicitato le ragioni del denunciato contrasto tra la disciplina regionale censurata e quella prevista dal decreto legislativo n. 163/2006.



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** n. 369 del 15 - 22 dicembre 2010 (G.U. 52/2010)

**Materia:** imposte e tasse; comunicazioni e trasporti

**Tipo di giudizio:** conflitti di attribuzione

**Limiti violati:** art. 36 dello Statuto della Regione siciliana; artt. 2 e 4 DPR 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, DPR 1113/1953 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti); artt. 114, 120 e 117, primo comma, Cost.; principio di leale collaborazione; art. 36 statuto speciale; artt. 1, commi 2 e 4, e 2-ter DPR. n. 1113/1953

**Ricorrente/i:** Regione siciliana; Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 1, 7, 13 e 14)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri; Regione siciliana

**Oggetto del ricorso:** decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471; nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC; giudizi promossi con due ricorsi della Regione siciliana, con un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e con un altro ricorso della Regione siciliana, notificati il 24 dicembre 2008, il 10 settembre, il 23 ottobre e il 23 novembre 2009

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato:

- inammissibili i ricorsi sollevati dalla Regione siciliana;
- fondato il ricorso sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri

## **Annotazioni:**

La Regione siciliana ha proposto ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione a diversi atti del Ministero dell'economia e delle finanze, aventi ad oggetto la spettanza delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti quali imprese di revisione o studi di consulenza riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni e le modalità di collegamento di tali soggetti al sistema informatico statale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in relazione a diversi atti della stessa Regione, aventi anch'essi ad oggetto la spettanza delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti privati autorizzati e le modalità di collegamento di tali soggetti al sistema informatico statale.

Gli elementi di connessione tra i ricorsi hanno indotto la Corte a disporre la riunione dei giudizi.

In relazione ai ricorsi proposti dalla Regione siciliana, l'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato un'eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando che gli atti impugnati hanno carattere meramente confermativo o consequenziale rispetto alla nota del Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4, con la quale lo Stato aveva già rivendicato a sé le entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti quali imprese di revisione o studi di consulenza riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni e aveva già affermato la necessità che detti soggetti fossero collegati al sistema informatico statale, secondo le modalità fissate dallo stesso Ministero.

Tale nota non è stata impugnata, con la conseguenza, a giudizio della difesa erariale, che l'affermazione della spettanza allo Stato delle entrate che ne sono oggetto non può più essere contestata.

Tale eccezione è stata giudicata fondata.

La nota 14 febbraio 2008, n. 0014656, è stata impugnata dalla Regione siciliana con ricorso per conflitto di attribuzione. Tuttavia, tale ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte, per difetto di notificazione, con l'ordinanza n. 409/2008.

La Corte ha affrontato, quindi, il problema se l'impugnazione, tramite ricorso per conflitto fra enti, di un atto che conferma, riproduce o attua il contenuto di un precedente atto sia preclusa dalla mancata valida impugnazione dell'atto originario.

Al problema è stata data soluzione positiva, nel senso della sussistenza di una tale preclusione.

La giurisprudenza costituzionale afferma infatti, fin dalle sue prime pronunce, che il conflitto di attribuzione è ammissibile allorché la lesione della competenza derivi immediatamente e direttamente dall'atto impugnato ed è, invece, inammissibile qualora l'atto impugnato «ripeta identicamente il contenuto o [...] costituisca una mera e necessaria esecuzione» di un altro atto «che ne costituisca il precedente logico e giuridico» (sent. 472/1975, 32/1958 e 18/1956). In altri termini, in relazione ad atti meramente confermativi o consequenziali, il «conflitto difetterebbe degli essenziali requisiti dell'originarietà e dell'attualità, dovendosi in tali ipotesi riconoscere che [...] il ricorso rivolto alla prospettazione del conflitto [...] avrebbe dovuto essere avanzato a proposito dell'atto che lo aveva causato, [...] entro il relativo termine» (sent. 206/1975).

In particolare, la Corte ha ripetutamente sottolineato «l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata. In tali ipotesi, infatti, si verifica una decadenza dall'esercizio dell'azione, che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile, per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente spirato il termine» di sessanta giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 39 l. 87/1953, entro il quale il ricorso doveva essere proposto (sent. 525/1990; 84/1976).

La decadenza fissata dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953 non ha nulla a che vedere con la disponibilità della competenza costituzionale, perché ha per oggetto l'esercizio dell'azione diretta alla proposizione del conflitto, «azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile» (sent. 525/1990). Ne consegue l'impossibilità di mettere in discussione il riparto delle competenze costituzionali, impugnando atti meramente confermativi o consequenziali rispetto ad altri per i quali sia già inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso.

Non potrebbe osservarsi al riguardo che il conflitto deve essere in ogni caso ammesso, in quanto la sua mancata proposizione entro il termine decadenziale di sessanta giorni, fissato dall'art. 39 l. n. 87/1953, si risolverebbe altrimenti in un non consentito atto di disposizione dell'attribuzione costituzionale da parte dell'ente. In questo senso hanno argomentato alcune non recenti pronunce (sent. n. 171/1971, n. 3/1964, n. 58/1959, n. 77/1958, n. 44/1957) sul rilievo che oggetto del conflitto non è tanto la legittimità dell'atto che l'ha generato, quanto la lesione delle attribuzioni costituzionali dell'ente; attribuzioni che non sono disponibili, perché discendono direttamente da norme costituzionali, con la conseguenza che ad esse non può applicarsi l'istituto dell'acquiescenza.

Tale interpretazione non può peraltro essere condivisa.

In primo luogo, la Corte ha rilevato che, benché l'oggetto del conflitto sia la lesione delle attribuzioni costituzionali dell'ente, all'accertamento di tale

lesione si può pervenire solo attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto che si assume l'abbia prodotta. Infatti, l'indicato art. 39 individua, quale condizione necessaria per promuovere il conflitto, l'impugnazione dell'atto, precisando che «Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate».

In secondo luogo, la Corte ha osservato che – nelle sentenze n. 95/2003, n. 389/1995, n. 58/1993 e n. 278/1991 – fa rientrare nella nozione di acquiescenza anche il caso in cui l'ente titolare della competenza costituzionale non impugni l'atto che lede tale competenza nel termine decadenziale di sessanta giorni; considera, cioè, il mancato rispetto di tale termine quale atto di disposizione della competenza da parte dell'ente. Questa interpretazione conduce, però, alla conseguenza di attribuire all'ente un'assoluta discrezionalità nel decidere quale atto impugnare nell'ambito di una successione di atti di contenuto analogo parimenti lesivi di una stessa competenza costituzionale, conseguenza che è vietata dallo stesso art. 39 della legge n. 87/1953, il quale allo scopo di garantire la certezza dell'assetto delle competenze costituzionali, stabilisce il momento a partire dal quale tale assetto non può più essere contestato mediante lo strumento del conflitto. Appare, perciò, evidente che detta decadenza dalla proposizione del conflitto costituisce un'ipotesi del tutto diversa da quella dell'acquiescenza ad atti di disposizione della competenza costituzionale – vietata invece dall'ordinamento – quali sono quelli di rinuncia (espressa o per comportamenti concludenti) ad impugnare l'atto lesivo manifestata prima della scadenza del termine decadenziale.

Quanto al conflitto proposto dallo Stato nei confronti della Regione, la Corte ha preliminarmente rilevato che esso ha per oggetto: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009, con il quale viene dato «incarico all'Istituto Cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con l'intestazione "Regione siciliana - Dipartimento comunicazioni e trasporti"»; b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5, con cui si attua il suddetto decreto, definendo, tra l'altro, le caratteristiche dei tagliandi di revisione emessi e illustrando le modalità di accesso al servizio di verifica dell'autenticità dei tagliandi di revisione emessi dalle imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia, dandone comunicazione, tra l'altro, alle forze di polizia; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471, con cui viene comunicato al Ministero dei trasporti il contenuto dei suddetti provvedimenti e si richiede al Ministero stesso un incontro al fine di stabilire le modalità operative concernenti la «necessaria integrazione» dei dati relativi alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione «con quelli contenuti nel data base nazionale».

Lo Stato lamenta la lesione di diverse sue competenze costituzionali, fra cui quelle fissate dall'art. 1, commi 2 e 4, e dall'art. 2-ter del DPR. n. 1113/1953. Tali parametri sarebbero violati perché: a) le modalità di rilascio dei tagliandi di aggiornamento della carta di circolazione per avvenuta revisione dei veicoli previste dagli atti censurati compromettono l'uniformità sul territorio nazionale e nell'ambito della circolazione internazionale delle operazioni tecniche concernenti la completezza dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226 del codice della strada; b) gli atti impugnati pongono in essere una propria e distinta procedura informatizzata per l'accertamento dei diritti di motorizzazione attraverso la «smaterializzazione dei bollettini di conto corrente postale».

Tale censura è stata giudicata fondata, con conseguente assorbimento delle altre censure proposte.

La Corte ha infatti osservato che l'art. 2-ter del DPR. n. 1113/1953 è evidentemente finalizzato a garantire l'uniformità delle operazioni di revisione su tutto il territorio nazionale, attraverso l'utilizzazione di un sistema informatico centralizzato. Esso, infatti, stabilisce, al comma 1, che «Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo». In altri termini, spetta allo Stato e non alla Regione siciliana stabilire le modalità operative del sistema e i protocolli di funzionamento, cui tutti gli utenti senza distinzioni devono adeguarsi, così evitando anche ricadute negative in sede di concreta applicazione da parte delle competenti autorità amministrative.

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, perché, secondo l'evocata norma di attuazione statutaria, la Regione siciliana non può creare un proprio sistema informatico e propri tagliandi di revisione diversi da quelli statali, né può pretendere che lo Stato modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per consentire un'integrazione con il sistema informatico della Regione.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Ordinanza:** n. 2 del 16 dicembre 2010-5 gennaio 2011 (G.U. 2/2011)

**Materia:** sistema tributario e contabile

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, 119 e 120 Cost. e artt. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 455/1946.

**Ricorrente/i:** Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

**Resistente/i:** Regione Siciliana

**Oggetto del ricorso:** articoli 4, comma 11, 6, 8, 9, 16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo, 36, 38, 44, 48, comma 1, 49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, 51, commi 4 e 5, 53, commi 1 e 4, 55, comma 4, 56, comma 1, 57, 58, comma 1, 59, commi 4, secondo e terzo periodo, e comma 5, secondo e terzo periodo, 60, comma 1, ultimo periodo, e comma 3, 61, commi 1, 2 e 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma 1, ultimo periodo, 126 e 127, comma 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana 1 maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter).

**Esito del giudizio:** la corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

### Annotazioni:

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 11, 6, 8, 9, 16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo, 36, 38, limitatamente all'inciso «nonché degli impianti di allevamento ittico», 44, 48, comma 1, 49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, 51, commi 4 e 5, 53, comma 1, limitatamente all'inciso «nella forma del credito d'imposta», e comma 4, 55, comma 4, 56, comma 1, 57, 58, comma 1, 59, comma 4, secondo e terzo periodo, e comma 5, secondo periodo, limitatamente all'inciso «del credito», e terzo periodo, limitatamente agli incisi «al credito richiesto» e «indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti», 60, comma 1, limitatamente all'inciso «a fruire del credito d'imposta», ed ultimo periodo, e comma 3, 61, comma 1, limitatamente all'inciso «previa intesa con l'Agenzia delle entrate», comma 2 e comma 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma 1, ultimo periodo, 126, 127, comma 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010», in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 455/1946.

In seguito all'impugnazione la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 11/2010 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010) con l'omissione delle disposizioni oggetto di censura; pertanto, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Ordinanza:** n. 22 del 12-20 gennaio 2011 (G.U. 4/2011)

**Materia:** finanza regionale

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 48, 49 e 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; art. 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale); art. 136 Cost.

**Ricorrente/i:** Regione Friuli Venezia Giulia

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 2, comma 21, della legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato estinto il processo.

### **Annotazioni:**

La Regione Friuli Venezia Giulia ha impugnato l'articolo 2, comma 21, l. 191/2009, il quale prevede per l'attuazione della sentenza della Corte cost. 74/2010, relativa alla compartecipazione della Regione alle ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti in regione, l'istituzione di un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007, a decorrere dal 1 gennaio 2010, disponendo, in attesa della predetta determinazione, la corresponsione alla Regione nell'anno 2010 di un acconto di 200 milioni di euro.

Ad avviso della Regione, la disposizione impugnata lede l'autonomia finanziaria regionale (artt. 48, 49 e 65 dello statuto e art. 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007) e viola il giudicato della sentenza della Corte cost. 74/2009 (art. 136 Cost).

La ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con lo Stato, ove si prevede l'impegno dello Stato ad assicurare piena attuazione all'art. 1, comma 4, d.lgs. 137/2007, con la quantificazione in 480 milioni di euro per anno della somma dovuta dallo Stato alla Regione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e la previsione delle scadenze e modalità di versamento delle predette somme.

Il Consiglio dei Ministri ha accettato la rinuncia della Regione al ricorso.

La Corte ha, pertanto, dichiarato estinto il processo, in quanto la rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della controparte comporta l'estinzione del processo (art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale).